



# COMUNE DI CHIANOCCO

COPIA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 13 del 03-03-2020

**OGGETTO : APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DEL PERSONALE 2020/2022 - RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE ECCEденZE DI PERSONALE E PROGRAMMAZIONE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE**

L'anno duemilaventi, addì tre, del mese di marzo, alle ore 17:00, nella Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale.

Cognome e Nome	Carica	Pr./ As.
<b>RUSSO MAURO</b>	SINDACO	<b>Presente</b>
<b>VASTANO KETTY MARIA</b>	VICE SINDACO	<b>Presente</b>
<b>VAIR OSVALDO</b>	ASSESSORE	<b>Presente</b>

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Sig.ra DANIELA SACCO.

Il Sig. RUSSO MAURO nella sua qualità di PRESIDENTE, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DEL PERSONALE 2020/2022 - RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE E PROGRAMMAZIONE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE.**

## **LA GIUNTA COMUNALE**

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 9 del 26 febbraio 2019, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: *“Piano triennale dei fabbisogni del personale - triennio 2019/2021. Ricognizione annuale delle eccedenze di personale e programmazione triennale dei fabbisogni del personale”*;

PRESO ATTO che:

- in data 20/01/2018 è pervenuta al protocollo dell’Ente al n. 230 la nota delle dimissioni per collocamento a riposo ai sensi della legge 28 giugno 2012, n. 92 a decorrere dal 02/12/2020 (ultimo giorno lavorativo 01/12/2020), dal Responsabile dell’Area tecnica e tecnico-manutentiva, profilo direttivo tecnico, Cat. D, p.e. D3;
- in data 28/01/2020 è pervenuta al protocollo dell’Ente al n. 369 la nota delle dimissioni per collocamento a riposo anticipato ai sensi della legge 4/2019 (c.d. quota cento) a decorrere dal 01/08/2020 (ultimo giorno lavorativo 31/07/2020), dall’Agente di polizia municipale, profilo direttivo tecnico, Cat. D, p.e. D1;

RICHIAMATO il Decreto 8.5.2018, con il quale il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le *“Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche”* da cui discende ~~implica~~ un’attività di analisi ed una rappresentazione delle esigenze sotto un profilo di tipo

quantitativo (riferito alla consistenza numerica di unità necessarie ad assolvere alla *mission* dell’amministrazione, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica) e di tipo qualitativo (riferito alle tipologie di professioni e competenze professionali meglio rispondenti alle esigenze dell’amministrazione stessa, anche tenendo conto delle professionalità emergenti in ragione dell’evoluzione dell’organizzazione del lavoro e degli obiettivi da realizzare);

PRECISATO che, in tale quadro normativo, la dotazione organica è intesa anche come spesa potenziale massima imposta dai vincoli finanziari vigenti per le spese di personale sostenute dagli Enti locali, in particolare, il vincolo esterno di cui all’art. 1 comma 557 e seguenti della L. 296/2006 e s.m.i.;

RICHIAMATO l’art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, che prevede l’obbligo di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere;

PRECISATO che attualmente per gli enti locali con popolazione superiore a 1.000 abitanti, quale è il Comune di Chianocco (1607 abitanti), la spesa potenziale massima è prevista ai sensi dell’art. 1, comma 557 *quater* della legge 296/06, nella spesa media del triennio 2011/2013, poiché *“ai fini dell’applicazione del comma 557, a decorrere dall’anno 2014 gli enti*

*assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione”;*

VISTO l'art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014, e s.m.i., che prevede che, per gli anni 2019/2021, è possibile procedere ad assunzioni a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100% per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente;

DATO ATTO che l'art. 33 del D.L. 4/2019 convertito in Legge 26/2019 ha previsto che per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, la possibilità di computare, ai fini della determinazione della capacità assunzionale per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over;

VISTA la legge 19 giugno 2019, n. 56 *“Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo”* che all'art. 3 comma 3 prevede: *“Le assunzioni di cui al comma 1 sono autorizzate con il decreto e le procedure di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, previa richiesta delle amministrazioni interessate, predisposta sulla base del piano dei fabbisogni di cui agli articoli 6 e 6-ter del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unità da assumere e dei correlati oneri. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dall'anno 2019 e' consentito il cumulo delle risorse, corrispondenti a economie da cessazione del personale già maturate, destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, a partire dal budget assunzionale più risalente, nel rispetto del piano dei fabbisogni e della programmazione finanziaria e contabile”;*

DATO ATTO che, nell'intento del legislatore di introdurre misure finalizzate ad accelerare le assunzioni mirate e il ricambio generazionale, è stata prevista la possibilità per le amministrazioni, ivi inclusi gli enti locali, di ricoprire posti vacanti senza attivare le procedure di mobilità mediante il passaggio diretto di dipendenti che abbiano già ricoperto il posto (es. distacco o comando) o che abbiano comunque già conseguito la stessa qualifica presso altra amministrazione;

VISTO l'art. 3 comma 8 della legge 19 giugno 2019, n. 56, ai sensi del quale:

8. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, nel triennio 2019-2021, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui

all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001.

RICHIAMATO l'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, che prevede quanto segue:

~~“A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando~~

~~il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati. Considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione.~~

~~Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al~~

~~secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale, di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”.~~

DATO ATTO, pertanto, si affida ad un decreto ministeriale l'individuazione della fascia nella quale collocare i Comuni in base al rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti;

DATO ATTO che la Conferenza Stato-Città, in data 30 gennaio 2020, ha disposto di 'rinviare' al 20 aprile 2020 l'entrata in vigore del suddetto schema di decreto attuativo, in corso di perfezionamento, con l'impegno da parte delle amministrazioni centrali competenti a redigere una circolare interpretativa per dettare precisi indirizzi in ordine alla modalità applicative del decreto stesso;

RITENUTO che, nelle more della pubblicazione ed entrata in vigore del DPCM, siano applicabili le norme vigenti in materia di capacità assunzionali e vincoli finanziari in materia di spesa del personale per gli Enti locali,

RILEVATO che, allo stato attuale della normativa, per gli anni 2020/2021/2022, le capacità assunzionali sono fissate per tutti gli enti locali al 100% in base ai risparmi derivanti dalle cessazioni dell'anno precedente e dell'anno in corso;

RITENUTO programmare il piano triennale dei fabbisogni del personale come segue:

per l'anno 2020:

- l'assunzione di un istruttore direttivo tecnico a tempo indeterminato e pieno, Cat. D, posizione economica D1;

per l'anno 2021: nessuna assunzione a tempo indeterminato;

per l'anno 2022: nessuna assunzione a tempo indeterminato;

comportando una spesa complessiva pari ad € 33.768,67 Cat. D (importo calcolato sul valore tabellare della categoria di accesso);

RITENUTO che le esigenze organizzative del servizio di polizia locale dell'Ente possano essere adeguatamente soddisfatte tramite la copertura del posto di agente di polizia locale – Cat. D, p. e. D1, che si renderà vacante dal 01/08/2020, tramite 1 (una) unità di personale, a tempo parziale (50%), profilo agente di polizia locale - Cat. C;

RITENUTO programmare la gestione associata del servizio di polizia locale, per la copertura di 1 (una) unità di personale – agente di polizia (a tempo parziale – 50%, Cat. C) tramite la stipula di una convenzione ai sensi dell'art. 30 D.Lgs.267/2000 con un Comune limitrofo;

PRECISATO che, pur ravvisandosi la necessità di provvedere a determinare il piano dei fabbisogni per il triennio 2020-2021-2022, nel rispetto dei vigenti vincoli in materia di assunzioni, a fronte delle mutate esigenze organizzative dell'Ente, resta salva la facoltà di rideterminare eventualmente il piano dei fabbisogni di personale di questo Ente, agli effetti dei criteri normativi sopravvenuti in materia di capacità assunzionali;

DATO ATTO, pertanto, che questo Ente (1607 abitanti) è soggetto al vincolo in materia di contenimento della spesa di personale previsto per gli Enti soggetti al patto di stabilità nel 2015, ossia la media del triennio 2011/2013, il quale è pari a € 368.657,33;

VISTO l'organigramma (allegato A) nel quale sono rappresentate le aree, la loro articolazione interna, compresa l'individuazione delle posizioni organizzative;

VISTO l'allegato prospetto (allegato B) che dettaglia la spesa del personale da cui emerge il limite complessivo annuale di spesa preventivabile per gli anni 2020-2021-2022, che risulta al di sotto del limite massimo ex art. 1 comma 557 quater L.296/2006;

CONSIDERATA la consistenza di personale presente nell'organizzazione dell'Ente, anche in relazione agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, e rilevato che, in tale ambito, non emergono situazioni di personale in esubero ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

RITENUTO, altresì, di prevedere anche eventuali assunzioni per esigenze straordinarie e temporanee degli uffici, queste ultime nel rispetto della normativa vigente in tema di lavoro flessibile (in primis, dell'art. 9, comma 28, D.L. n. 78/2010, nonché dell'art. 36 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.) e di contenimento della spesa del personale;

DATO ATTO che, nelle condizioni previste dalla normativa vigente per poter procedere legittimamente all'assunzione di personale, è previsto il rispetto del pareggio di bilancio, ai sensi della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), sicchè in particolare, la circolare 3/2019 della Ragioneria Generale dello Stato, contenente *“chiarimenti in materia di equilibrio di bilancio degli enti territoriali a decorrere dall'anno 2019 ai sensi dell'articolo 1, commi da 819 a 830, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019), specifica che*

*“le disposizioni normative in materia di spesa di personale che fanno riferimento alle regole del patto di stabilità interno o al rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 o, più in generale, degli obiettivi di finanza pubblica, si intendono riferite all'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”*, ossia qualora sia conseguito un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, desumibile dal prospetto della verifica degli equilibri, allegato al rendiconto di gestione;

CONSIDERATO che questo Ente non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che dall'ultimo Conto Consuntivo - approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 19 in data 23 maggio 2019 - non emergono condizioni di squilibrio finanziario come risulta dall'apposita tabella allegata al medesimo;

DATO ATTO che, riguardo alle altre condizioni previste dalla normativa vigente per poter procedere legittimamente all'assunzione di personale, l'Ente:

- ha rispettato, il limite di spesa del personale rispetto alla media del triennio 2011-2013 (art. 1, comma 557-ter della legge 296/2006);
- ha attivato la piattaforma telematica per la certificazione dei crediti, ai sensi dell'art. 9 c. 3bis, del D.L. n. 185/2008;
- ha rispettato finora i termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) di cui all'art. 13 della L. 196/2009 (secondo le modalità di cui al DM 12.05.2016);
- non ha dichiarato il dissesto e non presenta condizioni di squilibrio come da atti approvati in sede di rendiconto di gestione 2018;

- ha approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 26/02/2019 il Piano delle Azioni Positive per le pari opportunità di lavoro per il triennio 2019/2021 ai sensi del "Codice delle Pari Opportunità tra uomo e donna";
- ha adottato il sistema di misurazione e valutazione della performance;

DATO ATTO che l'assunzione di personale per l'anno 2020 resta soggetta ai vincoli derivanti dall'approvazione nei termini di legge, del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020/2022 e successivamente del Piano Esecutivo di Gestione cui è integrato il Piano della performance – triennio 2020/2022;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno in data 13 dicembre 2019, agli effetti del quale la data di approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 è stata prorogata al 31.03.2020;

DATO ATTO che, con Decreto del Ministero dell'Interno del 28 febbraio 2020 (GU n. 50 del 28 febbraio 2020), il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali ha ulteriormente differito dal 31 marzo 2020 al 30 aprile 2020;

DATO ATTO che l'approvazione del presente piano di fabbisogni del personale è propedeutica all'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2020/2022;

VISTO l'art. 19, comma 8, della Legge 448/2001 che prevede che siano gli organi di revisione contabile degli Enti locali ad accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione di spesa di cui all'art. 39 della Legge n. 449 del 27/12/1997 e successive modificazioni;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile dell'Area Economico-finanziaria ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

ACQUISITO il parere favorevole espresso sulla presente deliberazione dal Revisore del Conto, ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001;

RICHIAMATO il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

RICHIAMATO altresì il C.C.N.L. vigente;

CON VOTAZIONE unanime favorevole, espressa in forma palese,

#### DELIBERA

per i motivi espressi nelle premesse che qui si intendono integralmente riportati per costituirne parte integrante (formale e sostanziale):

1. DI DARE ATTO che a seguito della verifica della struttura organizzativa dell'Ente, effettuata ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 165/2011 s.m.i, e della ricognizione delle eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 s.m.i., non emergono situazioni di personale in esubero;
2. DI APPROVARE il piano triennale dei fabbisogni di personale 2020/2022, prevedendo, nel rispetto dei vigenti vincoli in materia di assunzioni, quanto segue:

per l'anno 2020:

- assunzione di un istruttore direttivo tecnico a tempo indeterminato e pieno, Cat. D, posizione economica D1, mediante utilizzo di graduatorie di altri enti ovvero tramite concorso pubblico;
- allo stato, non si prevedono nuove assunzioni a tempo indeterminato, per gli anni 2021 e 2022

qualora intervenissero ulteriori cessazioni, si valuterà la sostituzione e si procederà nel rispetto dei vigenti vincoli in materia di assunzioni a tempo indeterminato secondo le procedure ordinarie di reclutamento;

3. DI PROGRAMMARE la gestione associata del servizio di polizia locale, per la copertura di 1 (una) unità di personale – agente di polizia (a tempo parziale – 50%, Cat. C), a decorrere dal 1° agosto 2020, tramite la stipula di una convenzione ai sensi dell'art. 30 D.Lgs.267/2000 con un Comune limitrofo;
4. DI DARE ATTO che, pur ravvisandosi la necessità di provvedere a determinare il piano dei fabbisogni per il triennio 2020-2021-2022, nel rispetto dei vigenti vincoli in materia di assunzioni, a fronte delle mutate esigenze organizzative dell'Ente, resta salva la facoltà di rideterminare eventualmente il piano dei fabbisogni di personale di questo Ente, agli effetti dei criteri normativi sopravvenuti in materia di capacità assunzionali;
5. DI DARE ATTO che eventuali assunzioni per esigenze straordinarie e temporanee degli uffici avverranno nel rispetto della normativa vigente in tema di lavoro flessibile (art. 9, comma 28, D.L. n. 78/2010) e di contenimento della spesa del personale;
6. DI DARE ATTO che la spesa derivante dalla programmazione di cui sopra, rientra nei limiti della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e rispetta i limiti imposti dall'art. 1,

commi 557 e seguenti della L. 296/2006 e s.m.i., in tema di contenimento della spesa di personale (spesa potenziale massima);

7. DI APPROVARE l'allegato organigramma (allegato A), che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, nel quale sono rappresentate le aree, la loro articolazione interna, compresa l'individuazione delle posizioni organizzative;
8. DI APPROVARE l'allegato prospetto (allegato B), che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, nel quale è dettagliata la spesa del personale da cui emerge il limite complessivo annuale di spesa preventivabile per l'anno 2020 e per il triennio 2020/2022;
9. PUBBLICARE il presente piano in "*Amministrazione trasparente*", nell'ambito degli "*Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato*" di cui all'art. 16 del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;
10. DI TRASMETTERE il presente piano dei fabbisogni del personale triennio 2020/2022 alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo "*PIANO DEI FABBISOGNI*" presente in SICO, ai sensi dell'art. 6-ter del D. Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D. Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018.

Successivamente,

### **LA GIUNTA COMUNALE**

RICONOSCIUTA l'urgenza di provvedere in merito, in considerazione del fatto che la presente deliberazione propedeutica all'approvazione dello schema del Bilancio di previsione finanziario - triennio 2020/2022;

VISTO l'art. 134, comma 4, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ai sensi del quale "*Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.*";

CON VOTAZIONE unanime favorevole, espressa in forma palese,

### **DELIBERA**

- DI DICHIARARE immediatamente eseguibile la presente deliberazione.

\*\*\*\*\*

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica**

Data: 03-03-2020

Il Responsabile del servizio  
**F.to SEGRETARIO COMUNALE**

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' contabile**

Data: 03-03-2020

Il Responsabile del servizio  
**F.to GIACONE GABRIELLA**

Di quanto precede si è redatto il presente verbale.

**IL PRESIDENTE**  
F.to MAURO RUSSO

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to DANIELA SACCO

---

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio web per 15 giorni consecutivi dal 19-03-2020 al 03-04-2020.

**IL MESSO COMUNALE**  
F.to PAOLA RICETTO

---

#### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Su attestazione del Messo comunale, si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio web di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 19-03-2020 al 03-04-2020 ai sensi dell'art. 124, comma 1, d.lgs 267/2000.

Chianocco, 19-03-2020

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to DANIELA SACCO

---

#### **ATTESTAZIONE DI COMUNICAZIONE**

La presente deliberazione viene comunicata, contestualmente alla pubblicazione all'albo pretorio web, ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs n. 267/2000.

Chianocco, 19-03-2020

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to DANIELA SACCO

---

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Chianocco, 19-03-2020

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
DANIELA SACCO

---

#### **ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è diventata esecutiva:

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to DANIELA SACCO

---